

CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

O ALL'ESAME DI STATO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al loro successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Per garantire imparzialità e trasparenza nelle procedure legate agli scrutini finali, il Collegio dei Docenti ha fissato i criteri ai quali i Consigli di classe si adeguano per l'ammissione/non ammissione degli alunni alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.

Prima di procedere alla valutazione il Consiglio di classe accerta la validità dell'anno scolastico per la quale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (D.Lgs. n. 62 del 2017, art. 5).

È possibile derogare a questo limite qualora le assenze siano dovute a:

- motivi di salute, debitamente documentati;
- partecipazione ad attività culturali e di pratica sportiva e agonistica, di rilevanza regionale e/o nazionale, che non cadano sempre nello stesso giorno della settimana;
- particolari ed eccezionali situazioni attinenti al disagio socioculturale e linguistico, per le quali sono attive reti di supporto sociale.

In caso di deroga al limite minimo di frequenza previsto, la frequenza effettuata dall'alunna o dall'alunno deve consentire al Consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Nell'eventualità di accertamento della non validità dell'anno scolastico, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. A seguito della valutazione periodica e finale, vengono segnalati tempestivamente alla famiglia gli apprendimenti parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e vengono organizzate specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento (didattica individualizzata e personalizzata).

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione complessiva di ciascun alunno, formulata in base a:

1. Risultati conseguiti nelle diverse discipline e possibilità dell'alunno di raggiungere i necessari livelli di apprendimento per affrontare l'anno scolastico successivo
2. Valutazione del comportamento sulla base dei relativi criteri stabiliti nel Consiglio di Istituto, nei confronti di coloro ai quali è stata irrogata una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale
3. Processo e livello globale di sviluppo degli apprendimenti
4. Miglioramento conseguito rilevato dal confronto tra il livello globale di partenza e quello finale
5. Percorso scolastico dell'alunno
6. Frequenza, partecipazione, impegno nello studio e nelle attività di recupero organizzate dalla scuola.

Il Consiglio di classe valuterà l'eventualità di non ammettere l'alunno alla classe successiva/all'esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, in particolare in presenza di 4 o più insufficienze gravi.